

## MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)



## **Relazione**

### **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea.**

- **Codice della proposta:** COM(2022) 102 final del 14/03/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0072(APP)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dell'economia e delle finanze

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

Con il Regolamento in oggetto, la Commissione propone di stabilire le norme di attuazione della nuova Decisione sulle Risorse Proprie dell'Unione Europea presentata il 22 dicembre 2021 di cui al documento COM (2021) 570 final.

Detta Decisione prevede di istituire tre nuove risorse proprie basate: 1) sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE; 2) sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere; 3) su un contributo nazionale al bilancio dell'UE riferito alla quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnati agli Stati membri a norma della direttiva del Consiglio sull'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione che la Commissione presenterà nel corso del 2022.

Il Regolamento è parte di un quadro normativo sulle entrate del bilancio UE che prevede, oltre alla proposta di nuova Decisione sulle risorse proprie, anche la proposta di Regolamento sulla messa a disposizione delle tre nuove risorse proprie.

La finalità generale della proposta è, nel caso venissero approvate delle nuove risorse proprie, di adeguare anche le norme relative al controllo e supervisione della Commissione su tali nuove risorse ed ai poteri degli agenti delegati ai suddetti controlli, in un quadro generale di collaborazione con gli Stati membri.

Gli elementi qualificanti della proposta in esame risiedono nell'inserire norme specifiche alle singole nuove risorse proprie sui controlli e supervisione della Commissione per adattare alle caratteristiche di ciascuna risorsa.

**A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

#### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

La proposta legislativa rispetta il principio di attribuzione, rilevandosi la correttezza della base

giuridica indicata dalla Commissione (Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, art. 311, 4° comma).

## **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto l'azione dell'Unione Europea si esplica in materia di modalità di esecuzione della Decisione sulle risorse proprie comunitarie relativa al finanziamento del bilancio dell'UE, come previsto dal Trattato.

## **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità, individuando le modalità di esecuzione della Decisione sulle risorse proprie nei limiti previsti dal Trattato.

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

### **1. Valutazione del progetto e urgenza**

Il progetto in esame prevede apposite misure di esecuzione per le tre nuove risorse proprie di cui si è proposta l'istituzione mediante la modifica della Decisione risorse proprie, aggiornando il Regolamento vigente 2021/768. In particolare si propone:

- per quanto riguarda la risorsa propria basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, la Commissione procede a un riesame dei dati e dei documenti relativi al procedimento d'asta al fine di verificare l'esattezza e la completezza dell'estratto di tali risorse e può inoltre effettuare controlli in loco presso gli Stati membri;
- per quanto riguarda la risorsa propria basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, la Commissione effettua controlli e indagini in merito al calcolo e alla messa a disposizione della risorsa propria, compresi i controlli sui processi sottostanti messi in atto dagli Stati membri, ed effettua controlli in loco presso gli Stati membri;
- per quanto riguarda la risorsa propria basata sugli utili riassegnati, la Commissione effettua verifiche per accertare che i calcoli della risorsa propria siano stati eseguiti correttamente, compreso il controllo della conformità dei dati sottostanti alla riassegnazione di una quota degli utili residui di imprese multinazionali assegnata agli Stati membri.

Per tutte e tre le nuove risorse la preparazione e gestione dei controlli è estesa e aggiornata per quanto riguarda le entità che dovrebbero fornire all'agente autorizzato accesso ai dati e assistenza nell'esecuzione dei controlli previsti.

Per quanto concerne una valutazione complessiva della proposta in oggetto, si fa presente che nell'ambito del generare accordo sul QFP 2021-2027 e sul NGEU, nel dicembre 2020 la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo hanno concordato una specifica "tabella di marcia" per l'istituzione di nuove risorse proprie. Tale "tabella di marcia" è contenuta nell'Accordo Interistituzionale tra le tre Istituzioni del 16 dicembre 2020. L'obiettivo dichiarato dell'istituzione delle nuove risorse proprie è quello di reperire adeguare risorse per rimborsare i prestiti del NGEU, senza riduzione dei programmi di spesa del QFP attuale e futuro. Pertanto la Commissione ha presentato nel dicembre scorso la proposta di modifica della Decisione risorse proprie di cui questa proposta di aggiornamento del Regolamento sulle misure esecutive è il necessario corollario.

Tutto ciò premesso si informa che il Regolamento in esame non è stato ancora presentato nel competente gruppo tecnico del Consiglio (gruppo risorse proprie) poiché la discussione sulla modifica della Decisione risorse proprie è ancora nelle fasi preliminari. L'esame

dell'aggiornamento del Regolamento sulle misure esecutive inizierà presumibilmente soltanto dopo la conclusione del negoziato sulla modifica della Decisione risorse proprie.

## **2. Conformità del progetto all'interesse nazionale**

L'Italia ha sostenuto l'obiettivo di istituire nuove risorse proprie sia per finanziare il rimborso dei prestiti del NGEU senza ridurre la spesa del QFP sia per ridurre la contribuzione nazionale in chiave risorsa propria basata sul RNL. Pertanto in sede negoziale la nostra delegazione sarà aperta a discutere la modifica della Decisione risorse proprie e, in caso di approvazione di nuove risorse, le relative connesse modifiche al Regolamento sulle misure esecutive in oggetto.

## **3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune**

Premesso che, come indicato in precedenza, l'esame dell'aggiornamento del Regolamento sulle misure esecutive inizierà presumibilmente soltanto dopo la conclusione del negoziato sulla modifica della Decisione risorse proprie, nella discussione sarà opportuno sostenere l'esigenza di non aggravare eccessivamente gli oneri burocratici a carico delle amministrazioni nazionali coinvolte, nell'ottica di mantenere trasparenza e semplicità del sistema delle risorse proprie, pur in presenza di un aumento del numero e tipologia delle varie risorse. In ogni caso gli obiettivi di cui sopra dovranno altresì essere temperati con l'esigenza di assicurare la correttezza e affidabilità nel calcolo delle nuove risorse, garantendo anche nell'effettuazione dei controlli della Commissione i principi di proporzionalità ed equo trattamento degli Stati membri.

Sull'esame delle proposte delle singole risorse proprie nei competenti gruppi tecnici si fa presente quanto segue.

Con riferimento alla risorsa basata sul sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE si fa rinvio al competente Ministero della Transizione Ecologica.

Per quanto riguarda la risorsa basata sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere il Consiglio Ecofin del 15 marzo u.s. ha approvato un orientamento generale sulla relativa proposta di Regolamento, così come proposto nel compromesso presentato dalla Presidenza francese. Il fascicolo è stato poi trasmesso al Parlamento europeo.

Infine, per quanto concerne la risorsa basata su un contributo nazionale al bilancio dell'UE riferito alla quota degli utili residui di imprese multinazionali riassegnati agli Stati membri, la Commissione non ha tuttora presentato la relativa direttiva che dovrà essere coerente con l'attuazione dell'accordo globale sulla redistribuzione dei diritti di imposizione oggetto di una convenzione multilaterale internazionale ad oggi non conclusa.

## **C. Valutazione d'impatto**

### **1. Impatto finanziario**

Una valutazione accurata degli oneri a carico della finanza pubblica potrà essere effettuata soltanto dopo aver esaminato, nel gruppo tecnico risorse proprie del Consiglio, gli elementi di dettaglio delle singole proposte di nuove risorse proprie che saranno eventualmente approvate. Tali oneri dovrebbero consistere in adempimenti connessi al sistema dei controlli sulle nuove risorse.

Per quanto concerne il bilancio UE, la Commissione nella sua scheda sull'incidenza finanziaria che accompagna la proposta ha indicato dei limitati maggiori oneri per personale amministrativo aggiuntivo che dovrà occuparsi delle nuove risorse proprie, maggiori oneri comunque ricompresi nel massimale di spesa della rubrica del QFP dedicata alle spese amministrative.

**2. Effetti sull'ordinamento nazionale**

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento. Eventuali effetti indiretti potrebbero dipendere dall'adozione delle norme che disciplinano le singole risorse.

**3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

Non si ravvisano al momento effetti diretti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

**4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione**

Le Amministrazioni nazionali che saranno interessate ai controlli della Commissione sulle nuove risorse proprie dovranno adeguare la loro organizzazione agli adempimenti connessi a detti controlli.

La proposta implica infatti che gli uffici della pubblica amministrazione competenti per il calcolo di ciascuna delle risorse si organizzino ai fini della predisposizione della documentazione e della raccolta dei dati necessari, similmente a quanto avviene attualmente per le verifiche relative alle risorse proprie esistenti.

Tuttavia, in assenza delle norme che dovranno disciplinare le singole risorse non è possibile effettuare una completa ed ulteriore valutazione.

**5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non si ravvisano effetti diretti dall'adozione di questo Regolamento. Eventuali effetti indiretti potrebbero dipendere dall'adozione delle norme che disciplinano le singole risorse.

**Altro**

--

LOGO  
Amministrati  
one con  
competenza

**Tabella di corrispondenza  
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

**Oggetto dell'atto:**

**Proposta di Regolamento del Consiglio che modifica il Regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea.**

- Codice della proposta: COM(2022) 102 final del 14/03/2022
- Codice interistituzionale: 2022/0072(APP)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'economia e delle finanze

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo)	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria)	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)